

## Allegato A- D.lgs. 190/2024

EDILIZIA LIBERA - INTERVENTI NUOVA REALIZZAZIONE				
TIPO DI IMPIANTO	UBICAZIONE	CONDIZIONI		
Impianti solari fotovoltaici	integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze	<ul> <li>potenza inferiore a 12 MW;</li> <li>stessa inclinazione e stesso orientamento della falda;</li> <li>senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio;</li> <li>superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato.</li> </ul>		
	a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A)	potenza inferiore a 12MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici		
		potenza fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti		
	ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento	installati a terra e di potenza inferiore a 5 MW		
	ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture	potenza inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici		
		potenza fino a 1 mw, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti		
Impianti agrivoltaici		potenza inferiore a 5 MW, che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale		
Singoli generatori eolici installati		su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro		



Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi		realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione
Impianti eolici	Posti al di fuori delle zone A) e B)	potenza complessiva fino a 20 kw potenza complessiva fino a 20kw e altezza non superiore a 5 metri
Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas		potenza fino a 50kW operanti in assetto cogenerativo
Impianti solari termici	Al di fuori della zona A)	<ul> <li>a servizio di edifici;</li> <li>con potenza nominale utile fino a 10MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti</li> </ul>
Pompe di calore		a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria
Impianti a biomassa per la produzione di energia termica		a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW
Unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20		
Impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007		A servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW
		<ul> <li>per la climatizzazione l'acqua calda sanitaria;</li> <li>diversi da:</li> <li>impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi</li> </ul>



Generatori di calore a servizio di edifici	<ul> <li>dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;</li> <li>pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;</li> <li>impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;</li> <li>unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;</li> <li>impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW.</li> </ul>
Sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti	che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali
Impianti di accumulo elettrochimico	potenza fino a 10MW
Elettrolizzatori, compresi compressori e depositi	potenza fino a 10 MW

N. B. Rientrano nell'attività edilizia libera anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui sopra, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.



## **EDILIZIA LIBERA - INTERVENTI SU IMPIANTI ESISTENTI**

TIPO DI IMPIANTO	TIPO DI INTERVENTI	CONDIZIONI
Impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati	modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale	con moduli collocati a terra: non incremento dell'area occupata e variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante. installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze: non incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; su edifici: che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative
		pertinenze: a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica
	modifiche, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata	<ul> <li>senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante;</li> <li>consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento</li> </ul>
	modifiche, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata	<ul> <li>senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante;</li> <li>consistenti in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori.</li> </ul>
		nel caso di impianti su un'unica direttrice: il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°,



## Impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati

modifiche, che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente.

mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso.

## nel caso di impianti dislocati su più direttrici:

- la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento;
- la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.

i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1\*(d2/d1), non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1\*(d2/d1)

nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1\*2/3 e n1\*d1/(d2-d1);

nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1\*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

- d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
- n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
- d2: diametro nuovi rotori;



		- h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato
Impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati	Modifiche	senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
Impianti solari termini con potenza nominale utile fino a 10 MW	Sostituzione	a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968
Pompe di calore	Sostituzione	a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
Impianti a biomassa per la produzione di energia termica	Sostituzione	a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW
Unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007	Sostituzione	
Impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007	Sostituzione	a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW
Generatori di calore	Sostituzione	a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
Sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati	Modifiche da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto	che non comportano aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento
Elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW,	Modifiche	purché non comportano, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento.



Qualora gli interventi comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

N.B. Rientrano in attività edilizia la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti nelle fattispecie di cui sopra, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.